

OGGETTO	UNA TANTUM 200 EURO – CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
RIFERIMENTI	ARTT. 31,32, 33 DL 50/2022; DOC. 9/06/2022 FOND. CONSULENTI DEL LAVORO
CIRCOLARE DEL	14/06/2022

Sintesi: il cd. "Decreto Aiuti" ha introdotto una indennità forfettaria di € 200 a favore di alcune categorie di lavoratori, pensionati, e disoccupati, quale strumento di sostegno al reddito, stabilendo modalità di erogazione differenti in base alla tipologia di beneficiario.

Per quanto attiene i lavoratori autonomi si è limitato ad istituire un Fondo; con successivo DM del Ministro del Lavoro, da adottare entro il 17/06/2022, andranno definiti criteri e modalità per accedervi.

Il DL n.50/2022 ("Decreto Aiuti"), analogamente a quanto verificatosi nel primo periodo della emergenza Covid-19, ha introdotto una **indennità una tantum** in favore di determinate categorie di **lavoratori** quale strumento di sostegno al reddito e di supporto contro la crescita dei prezzi, stabilendo modalità di erogazione differenti in base alla tipologia di beneficiario.

DL 50/22	Beneficiari
Art. 31	Lavoratori dipendenti
Art. 32	Pensionati e altre categorie di soggetti
Art. 33	Lavoratori autonomi

DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI: si noti che

→ mentre per **lavoratori dipendenti/pensionati e simili** la misura dell'indennità è **determinata forfetariamente in € 200**

→ per **lavoratori autonomi e professionisti** la norma si limita ad istituire un Fondo (di € 500 mil. per il 2022) che finanzia la misura che **sarà individuata con Decreto** (da emanare **entro il 17/06/2022**) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col MEF, che individuerà importi, requisiti, modalità di erogazione e quanto altro.



Aspetti fiscali: le indennità **non sono cedibili/sequestrabili/pignorabili non costituiscono reddito** né ai fini fiscali né ai fini delle prestazioni previdenziali/assistenziali.

Alternatività: le indennità di cui all'art. 32 e art. 31:

- sono tra loro incompatibili
- possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E ALTRI SOGGETTI

LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 31)

L'indennità *una tantum* di . 200 spetta:

- ai **lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022;**
- con esclusione dei lavoratori domestici (in quanto beneficiari di un'altra indennità).

Erogazione: l'indennità

- verrà erogata dai **datori di lavoro**
- con la **mensilità del mese di luglio 2022.**

Datore di lavoro: recupererà l'anticipazione al dipendente tramite **compensazione con le denunce contributive** del mese di luglio 2022; a tal fine saranno fornite indicazioni dall'Inps.

CONDIZIONE DI ACCESSO: l'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti:

- non titolari dell'analoga indennità prevista per i pensionati (art. 32)
- che **nel primo quadrimestre dell'anno 2022** hanno beneficiato dell'**esonero contributivo** di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022)
- **per almeno una mensilità.**

Il riferimento è alla cd. "**decontribuzione**" di **0,8 punti percentuali** prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2022.

Criticità: non è chiaro se il diritto all'indennità:

- ✓ sia subordinato all'aver effettivamente beneficiato dell'esonero contributivo per almeno una mensilità
- ✓ o sia sufficiente averne diritto, a prescindere dell'effettiva applicazione dell'esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore (a favore di tale impostazione la Fondazione dei CdL).

PROCEDURA

Il datore di lavoro procede **automaticamente** al riconoscimento dell'indennità.

AUTOCERTIFICAZIONE

Tale automaticità è subordinata ad una **preventiva dichiarazione da parte del lavoratore** di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del DL 50/2022.

Il lavoratore deve, cioè, dichiarare:

- di non essere titolare di un trattamento pensionistico,
- del reddito di cittadinanza che danno luogo all'indennità di cui all'art. 32, co. 1 e 18 del decreto.

fac-simile

DICHIARAZIONE EX ART. 31 D.L. N. 50/2022 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, alla Via / _____, n. _____, codice fiscale _____, in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro _____, codice fiscale _____, con riferimento a quanto previsto dall'art. 31 del D.L. n. 50/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità di avere diritto all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 200 euro prevista dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022, da erogare per il tramite del datore di lavoro nel mese di luglio 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 50/2022;
- di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, ulteriori indennità di cui all'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- di aver beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità (eventuale per coloro che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022).

Luogo _____, data _____

In fede _____

UNA SOLA INDENNITÀ: l'indennità non è duplicabile; la questione si può porre nei seguenti due casi:

- a) presenza dei requisiti per fruire delle diverse indennità:** è prevista una **gerarchia** tra le diverse tipologie di indennità: il diritto all'indennità di cui all'art. 32 (pensionati) prevale rispetto alle altre indennità (**es:** al dipendente già pensionato spetta l'indennità prevista per i pensionati; analogo concetto ove tali requisiti siano soddisfatti da un soggetto nel nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza)
- b) più rapporti di lavoro (es: 2 part-time):** l'indennità va erogata solo da un datore di lavoro. È opportuno che i datori di lavoro si interfaccino per evitare la duplicazione dell'indennità. Il recupero viene effettuato sul datore di lavoro, che si rivale sul dipendente



Part-time: l'indennità piena (€ 200) spetta **a prescindere dalla durata dell'orario di lavoro**. Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l'indennità spetterà nella misura prevista.

Criticità: nel caso di **rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022**, il datore di lavoro non è in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito **dell'esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022**.

Non è chiaro se, sa tal fine, sarà sufficiente una autocertificazione del dipendente o se il **datore di lavoro dovrà procedere ad una verifica**.

PENSIONATI ED ALTRI SOGGETTI (ART. 32)

PENSIONATI

L'indennità di € 200 spetta ai soggetti che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

- **essere residenti in Italia**
- essere **titolari di almeno un trattamento pensionistico** a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria **con decorrenza entro il 30 giugno 2022**;
- essere titolari di **reddito personale** ai fini IRPEF **per il 2021 non superiore a € 35.000,00**.

Danno diritto al bonus i trattamenti:

- ✓ di pensione o assegno sociale;
- ✓ di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- ✓ trattamenti di accompagnamento alla pensione.

PROCEDURA.

L'indennità verrà riconosciuta **automaticamente dall'Inps o dall'Ente previdenziale** individuato dall'Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati.



NESSUNA AUTOCERTIFICAZIONE

Al fine di determinare il reddito fiscale 2021, sono espressamente esclusi:

- i trattamenti di fine rapporto;
- il reddito di abitazione
- e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

LAVORATORI DOMESTICI

L'indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti **in corso almeno un rapporto di lavoro domestico al 18 maggio 2022**.

PROCEDURA.

L'erogazione è effettuata dall'Inps **direttamente** al lavoratore previa domanda.



ISTANZA ALL'INPS DI RICHIESTA DEL BONUS

Il comma 8 indica quale modalità di presentazione della domanda quella c/o gli Istituti di patronato (forse il canale esclusivo per l'accesso all'indennità, dal tenore letterale della norma).

PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

PROCEDURA.

L'indennità verrà riconosciuta **direttamente** dall'Inps:

- ai percettori di NASpl e DIS-COLL per il **mele di giugno 2022**
- nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

CO.CO.CO.

CONDIZIONI: l'indennità spetta ai titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'articolo 409 del C.P.C. i cui **contratti sono attivi alla data del 18/05/2022**.

Sono previsti gli ulteriori requisiti:

- **iscrizione alla Gestione separata** di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/95
- **non essere titolari dei trattamenti pensionistici** che danno luogo all'indennità
- **non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- **reddito 2021** derivante dai rapporti di co.co.co. **non superiore a €. 35.000.**

PROCEDURA.

L'erogazione è effettuata dall'Inps **direttamente** al lavoratore CO.CO.CO..

**ISTANZA ALL'INPS DI RICHIESTA DEL BONUS****PERCETTORI DI INDENNITÀ COVID-19**

L'Inps riconosce l'indennità ai lavoratori che:

- **nel 2021** siano stati beneficiari di **una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport**
- cioè dell'indennità introdotta dall'art. 10, co. da 1° 9, DL 41/2021, o dell'ulteriore indennità ex art. 42, DL n. 73/2021.

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

L'indennità spetta:

- ai **lavoratori stagionali**, a tempo determinato
- e ai **lavoratori intermittenti**
- che, **nel 2021**, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Per l'ottenimento del bonus è necessario presentare **domanda all'Inps**.

PROCEDURA.

L'erogazione è effettuata dall'Inps **direttamente** al lavoratore previa domanda.

**ISTANZA ALL'INPS DI RICHIESTA DEL BONUS****LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

Previo domanda, l'Inps eroga il bonus *una tantum* ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che:

- **nel 2021** abbiano **almeno 50 contributi giornalieri versati**
- il **reddito 2021** derivante da detti rapporti **non superiore a €. 35.000.**

PROCEDURA.

L'erogazione è effettuata dall'Inps **direttamente** al lavoratore dello spettacolo

**ISTANZA ALL'INPS DI RICHIESTA DEL BONUS**

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Sempre a domanda, l'Inps eroga l'indennità ai lavoratori autonomi:

- privi di partita IVA
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- che, **nel 2021** siano stati **titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c..

CONDIZIONE DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ:

- l'accredito di almeno un contributo mensile **nel 2021**
- **iscrizione alla Gestione separata** di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/95 **al 18 maggio 2022**.

Accredito di almeno 1 mese: si ricorda che per tali soggetti l'obbligo contributivo (art. 44, DL n. 269/2003) si applica ove il reddito annuo derivante sia superiore a €. 5.000 (in caso di superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente – Circ. Inps n. 103/2004). Superato tale limite, va considerato il minimale mensile valido per l'accredito contributivo, che, nel 2021, era di €. 1.329,43 (pari a €. 15.593 annui); solo il suo supero in almeno un mese tra il 1/01/2021 ed il 31/12/2021 nel 2021 dà diritto all'indennità forfettaria.

PROCEDURA.

L'erogazione è effettuata dall'Inps **direttamente** al lavoratore autonomo occasionale



ISTANZA ALL'INPS DI RICHIESTA DEL BONUS

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L'Inps, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito **nell'anno 2021** derivante dalle medesime attività **superiore a 5.000 euro**;
- **titolari di partita IVA attiva**;
- **iscrizione alla Gestione separata** di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/95 **al 18 maggio 2022**.

PROCEDURA.

L'erogazione è effettuata dall'Inps **direttamente** all'incaricato alla vendita.



ISTANZA ALL'INPS DI RICHIESTA DEL BONUS

TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

I beneficiari del reddito di cittadinanza

- riceveranno l'indennità **d'ufficio (non è richiesta alcuna istanza all'INPS)**
- **nel mese di luglio 2022**

unitamente alla rata mensile di competenza.

È, tuttavia, necessario che all'interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell'articolo 32 del decreto.

TEMPI DI EROGAZIONE

Le indennità indicate all'art. 32 del decreto

- salvo quelle a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, dei lavoratori domestici e dei titolari di reddito di cittadinanza
- saranno erogate successivamente all'invio delle denunce contributive del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro.

LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'art. 33 del DL 50/2022 prevede l'istituzione di un **Fondo** dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col MEF, da adottare **entro il 17 giugno 2022** l'individuazione:

- dei **requisiti**
- il **limite reddituale**
- l'**importo**
- le **procedure per la richiesta**
- e le **modalità di erogazione.**



SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati

a) tutti i soggetti **iscritti alle gestioni obbligatorie Inps:**

- **imprenditori iscritti all'IVS** (artigiani e commercianti; imprenditori agricoli a titolo principale/pescatori autonomi)
- **professionisti iscritti alla gestione separata INPS**

b) i professionisti iscritti alle **Casse di previdenza autonome** di cui ai cui al D.lgs n. 509/1994 o alle Casse interprofessionali ex Dlgs n. 103/96.

Detti soggetti non dovranno aver fruito delle precedenti indennità, di cui agli artt. 31 e 32.

INDENNITA € 200 – PROSPETTO DI SINTESI (Fondazione CdL)

Beneficiari	Requisiti	Modalità di erogazione	Note
Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori domestici)	Non essere titolare di trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza che danno diritto all'indennità art. 32, c. 1 e 18 Aver beneficiato dell'esonero contributivo 0,8% nel 1° quadrimestre 2022 (quindi imponibile max 2.692 in uno di questi mesi) In forza al 01/07/2022	Il datore di lavoro presso cui si trova in forza eroga il bonus con la busta paga di luglio	(1)
Lavoratori domestici	Titolari di almeno un rapporto di lavoro domestico al 18/05/2022	Inps nel mese di luglio	
Pensionati	Trattamento a carico di qualsiasi forma prev.le obbligatoria con decorrenza entro il 30/06/2022 Pensione o assegno sociale, pensione o assegno invalidi civili, ciechi e sordomuti Reddito ai fini IRPEF 2021 entro €. 35 mila Residenza in Italia	Inps o ente pensionistico che eroga il trattamento nel mese di luglio	(2)
Fruitori di NASpI e Dis-Coll	Percezione dell'indennità per il mese di giugno 2022		
Fruitore dell'indennità di disoccupazione agricola	Percezione dell'indennità competenza 2021 nel corso del 2022		
COCOCO	Contratto attivo al 18/5/2022 Iscrizione alla gestione separata Non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus 200 euro Non iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria Reddito da tali rapporti per il 2021 entro €. 35 mila	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Percettori indennità 2021 Covid Lavoratori sportivi Stagionali turismo spettacolo	Lavoratori sportivi Stagionali turismo Spettacolo che hanno percepito l'indennità art. 10, c. 1-9 d.l. 41/2021 e art. 42 D.L. 73/2021		
Lavoratori stagionali	Almeno 50 giornate di prestazione nel 2021		

RIPRODUZIONE VIETATA - www.redazionefiscale.it

Lavoratori a tempo determinato Lavoratori intermittenti	Reddito da tali rapporti per il 2021 entro €. 35 mila		
Lavoratori dello spettacolo	Iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo 50 contributi giornalieri nel 2021 Reddito da tali rapporti per il 2021 entro €. 35 mila		
Lavoratori occasionali 2222 c.c. privi di partita IVA	Nel 2021 titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale Non essere titolari di partita IVA Non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria Almeno un contributo mensile nel 2021 Iscrizione alla gestione separata al 18/05/2022		
Incaricati alla vendita a domicilio	Reddito 2021 da tale attività superiore a €. 5 mila Iscrizione alla gestione separata al 18/05/2022 Titolari di partita IVA		
Beneficiari reddito di cittadinanza	Salvo non sia corrisposta ad uno dei componenti del nucleo un'indennità (art. 31 o 32 c. 1-16)	Con la rata di competenza del mese	
Lav. Auton./profession. iscritti: gestione previdenziali obbligatorie Inps Enti d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996	Iscritti che non abbiano fruito dell'indennità art. 31 o 32 Reddito non superiore nel 2021 a quanto stabilito da decreto attuativo	Verrà prevista dal decreto attuativo	

(1) Il datore di lavoro compensa l'importo con la denuncia contributiva mensile

(2) Il reddito si calcola senza considerare TFR, competenze arretrate a tassazione separata e abitazione principale corrisposta in base ai dati in possesso dell'ente erogatore, successivamente vengono effettuate le verifiche

Beneficiari	Chi eroga	Procedura
Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori domestici)	Datore di lavoro	Occorre dichiarazione del lavoratore che non fruisce trattamento pensionistico o reddito di cittadinanza
Lavoratori domestici	Inps	Domanda all'Inps
Pensionati	Inps o altro ente pensionistico	Automaticamente
Fruitori di NASpl e Dis-Coll	Inps	Automaticamente
Fruitore dell'indennità di disoccupazione agricola	Inps	Automaticamente
COCOCO	Inps	Domanda
Percettori indennità 2021 Covid Lavoratori sportivi Stagionali turismo e spettacolo	Inps	Automaticamente
Lavoratori stagionali Lavoratori a tempo determinato Lavoratori intermittenti	Inps	Domanda
Lavoratori dello spettacolo	Inps	Domanda
Lavoratori occasionali 2222 c.c. privi di partita IVA	Inps	Domanda
Incaricati alla vendita a domicilio	Inps	Domanda
Beneficiari reddito di cittadinanza	Inps	Automaticamente
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti a: gestione previdenziali obbligatorie INPS (IVS, gestione separata, ecc.) Casse professionali	Criteri e modalità saranno stabiliti da DM	